

anno 5 numero 2 marzo aprile 2011

ISSN 1971-999 X

# Espropri *online*

## L'espropriazione per pubblica utilità

rivista bimestrale  
di giurisprudenza

fondata e diretta da Paolo Loro

EXEO edizioni 

professionisti

pubblica amministrazione

**IL DECRETO DI ESPROPRIO NON È ATTO RECETTIZIO**

TAR BASILICATA n.944 del 17/11/2010

Relatore: Pasquale Mastrantuono - Presidente: Antonio Ferone

PIANIFICAZIONE --&gt; PIANI URBANISTICI ATTUATIVI --&gt; PEEP --&gt; EFFICACIA

Sintesi: Ai sensi dell'art. 9, commi 1, 3 e 5, L. n. 167/1962 i Piani di Zona per l'Edilizia Economico e Popolare sono strumenti urbanistici di livello esecutivo e/o attuativi, aventi un'efficacia di 18 anni (inizialmente l'art. 9, comma 1, L. n. 167/1962 prevedeva un'efficacia di 10 anni, poi aumentata in 15 dall'art. 38 L. n. 865/1971 ed infine in 18 anni dall'art. 51 L. n. 457/1978).

PIANIFICAZIONE --&gt; PIANI URBANISTICI ATTUATIVI --&gt; PEEP --&gt; PROCEDURA ESPROPRIATIVA

Sintesi: L'approvazione dei Piani di Zona per l'Edilizia Economico e Popolare equivale, oltre che a dichiarazione di pubblica utilità, "anche a dichiarazione di indifferibilità ed urgenza di tutte le opere, impianti ed edifici previsti", per cui tutte le aree, comprese in tali Piani, sono soggette ad espropriazione.

Estratto: « Il presente ricorso risulta infondato e pertanto va respinto, attesoché: 1) ai sensi dell'art. 9, commi 1, 3 e 5, L. n. 167/1962 i Piani di Zona per l'Edilizia Economico e Popolare sono strumenti urbanistici di livello esecutivo e/o attuativi, aventi un'efficacia di 18 anni (inizialmente l'art. 9, comma 1, L. n. 167/1962 prevedeva un'efficacia di 10 anni, poi aumentata in 15 dall'art. 38 L. n. 865/1971 ed infine in 18 anni dall'art. 51 L. n. 457/1978), la cui approvazione equivale, oltre che a dichiarazione di pubblica utilità, "anche a dichiarazione di indifferibilità ed urgenza di tutte le opere, impianti ed edifici previsti", per cui tutte le aree, comprese in tali Piani, sono soggette ad espropriazione.»

OCCUPAZIONE --&gt; DURATA OCCUPAZIONE --&gt; PROROGA --&gt; PROROGA LEGALE

Sintesi: L'efficacia del provvedimento di occupazione d'urgenza di massimo 5 anni, prevista dall'art. 20, comma 2, L. n. 865/1971, è stata prorogata: a) per 1 anno dall'art. 1 comma 5 bis, D.L. n. 901/1984 conv. nella L. n. 42/1985; b) per 2 anni dall'art. 14, comma 2, D.L. n. 534/1987 conv. nella L. n. 47/1988; c) e di altri 2 anni dall'art. 22 L. n. 158/1991.

OCCUPAZIONE --&gt; DURATA OCCUPAZIONE --&gt; PROROGA --&gt; PROROGA LEGALE --&gt; ART. 14 L. 47/1988

Sintesi: Sebbene l'art. 14, comma 2, D.L. n. 534/1987 conv. nella L. n. 47/1988 contempla esplicitamente anche la precedente proroga prevista dall'art. 1 comma 5 bis, D.L. n. 901/1984 conv. nella L. n. 42/1985, va rilevato che l'ulteriore proroga di 2 anni si riferisce espressamente a tutte le "occupazione d'urgenza", il cui termine di 5 anni, previsto dall'art. 20, comma 2, L. n. 865/1971, risulta ancora "in corso", per cui dal tenore letterale del cit. art. 14 risulta facilmente evincibile che la relativa proroga di 2 anni si applica

indistintamente a tutte le occupazione d'urgenza, il cui termine quinquennale ex art. 20, comma 2, L. n. 865/1971 non sia ancora scaduto.

Estratto: « L'efficacia del provvedimento di occupazione d'urgenza di massimo 5 anni, prevista dall'art. 20, comma 2, L. n. 865/1971, è stata prorogata: a) per 1 anno dall'art. 1 comma 5 bis, D.L. n. 901/1984 conv. nella L. n. 42/1985; b) per 2 anni dall'art. 14, comma 2, D.L. n. 534/1987 conv. nella L. n. 47/1988; c) e di altri 2 anni dall'art. 22 L. n. 158/1991; 3) sebbene l'art. 14, comma 2, D.L. n. 534/1987 conv. nella L. n. 47/1988 contempla esplicitamente anche la precedente proroga prevista dall'art. 1 comma 5 bis, D.L. n. 901/1984 conv. nella L. n. 42/1985, va rilevato che l'ulteriore proroga di 2 anni si riferisce espressamente a tutte le "occupazione d'urgenza", il cui termine di 5 anni, previsto dall'art. 20, comma 2, L. n. 865/1971, risulta ancora "in corso", per cui dal tenore letterale dell'art. 14, comma 2, D.L. n. 534/1987 conv. nella L. n. 47/1988 risulta facilmente evincibile che la relativa proroga di 2 anni si applica indistintamente a tutte le occupazione d'urgenza, il cui termine quinquennale ex art. 20, comma 2, L. n. 865/1971 non sia ancora scaduto; 4) pertanto, nella specie, l'efficacia di 5 anni del provvedimento di occupazione d'urgenza, disposta Decreto Presidente Giunta Regionale n. 804 del 9.7.1986, essendo ancora in corso al momento dell'entrata in vigore dei predetti artt. 14, comma 2, D.L. n. 534/1987 conv. nella L. n. 47/1988 e 22 L. n. 158/1991, è stata prorogata di altri 4 anni, cioè fino 9.7.1995, per cui l'impugnato provvedimento di espropriazione definitiva Decreto Presidente Giunta Regionale n. 573 del 5.7.1995 è stato emanato nell'ambito del periodo di efficacia del provvedimento di occupazione d'urgenza Decreto Presidente Giunta Regionale n. 804 del 9.7.1986 (sulla medesima fattispecie questo Tribunale si è già pronunciato con le Sentenze n. 75 del 22.2.2007 e n. 341 del 13.6.2009);»

TRASFERIMENTO E ACQUISTO DEI DIRITTI REALI --> TITOLO -->  
DECRETO DI ESPROPRIO --> NATURA RECETTIZIA

Sintesi: Il provvedimento di espropriazione definitiva non è un provvedimento di natura recettizia (in quanto tale provvedimento è idoneo a produrre i suoi effetti nella sfera giuridica dei soggetti espropriati a prescindere dalla conoscenza che ne abbiano questi ultimi, non essendo necessaria per la sua efficacia la collaborazione dei destinatari).

Estratto: « 5) per completezza, va precisato che, poiché il provvedimento di espropriazione definitiva non è un provvedimento di natura recettizia (in quanto tale provvedimento è idoneo a produrre i suoi effetti nella sfera giuridica dei soggetti espropriati a prescindere dalla conoscenza che ne abbiano questi ultimi, non essendo necessaria per la sua efficacia la collaborazione dei destinatari), non assume alcun rilievo la circostanza, dichiarata (e non provata) dai ricorrenti, che tale provvedimento di espropriazione definitiva sia stato notificato soltanto il 15.9.1995.»

\*\*\*

## OCCUPAZIONE ACQUISITIVA: PRESCRIZIONE QUINQUENNALE DALLA SCADENZA DELL'OCCUPAZIONE LEGITTIMA

TRIBUNALE DI BARI, SEZIONE III CIVILE del 30/11/2010

Relatore: Paola Barracchia - Presidente: Paola Barracchia

PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> PRESCRIZIONE --> DURATA --> OCCUPAZIONE ACQUISITIVA

Sintesi: L'azione diretta ad ottenere il risarcimento del danno da occupazione acquisitiva è soggetta al termine di prescrizione quinquennale.

PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> PRESCRIZIONE --> DIES A QUO --> NEL CASO DI OCCUPAZIONE ACQUISITIVA

Sintesi: Ove la realizzazione dell'opera pubblica sia avvenuta precedentemente alla scadenza dell'occupazione legittima, eventualmente prorogata, deve ritenersi che il dies a quo di decorrenza della prescrizione coincida con detta scadenza. Se, infatti, i termini di occupazione non sono decorsi, la compressione delle facoltà di godimento del proprietario appare legittima sicché nei confronti di quest'ultimo le vicende del fondo si appalesano irrilevanti.

OCCUPAZIONE --> DURATA OCCUPAZIONE --> PROROGA --> PROROGA AMMINISTRATIVA

Sintesi: Per giurisprudenza univoca in tanto può attribuirsi valenza ai provvedimenti che dispongano la proroga dell'occupazione d'urgenza in quanto non si superi il termine di cinque anni indicato dalla legge quale termine ultimo di legittimità della procedura.

Estratto: « Occorre esaminare separatamente le domande spiegate dagli attori, ossia la richiesta di indennità da occupazione d'urgenza e la richiesta di risarcimento danno da occupazione acquisitiva. Cominciando da quest'ultima, la stessa deve essere rigettata per intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento. A tal proposito occorre brevemente richiamare l'iter del procedimento espropriativo per cui è causa. Come è emerso dagli atti processuali, e come le parti stesse hanno riconosciuto, in data 26 giugno 1979 il Prefetto della Provincia di Bari emetteva il decreto di occupazione d'urgenza dei fondi di proprietà degli odierni attori, fissando alla data del 12 dicembre 1983 i termini di conclusione della ridetta occupazione d'urgenza; l'immissione nel possesso dei predetti fondi è avvenuta in data 17 dicembre 1979. Non v'è dubbio, pertanto, che il periodo di occupazione legittima ebbe a scadere il 12 dicembre 1983, ed è in questa data che si radica il dies a quo della prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento, considerato che dagli atti di causa non risulta che l'irreversibile trasformazione del suolo sia avvenuta in epoca precedente (anzi, lo stesso CTU la colloca proprio nell'anno 1983). Va ribadito che l'azione diretta ad ottenere il risarcimento del danno è soggetta a termine di prescrizione quinquennale. Ciò discende dalla ormai pacifica ricostruzione giurisprudenziale dell'istituto elaborata dalle Sezioni Unite della Cassazione che ravvisa in queste fattispecie delle ipotesi di illecito aquiliano (Cass. S.U. n. 12546/92). È parimenti indiscusso che tale illecito si consuma allorché, per effetto della irreversibile trasformazione del fondo, non sia più possibile procedere alla restituzione del medesimo ai legittimi proprietari. Tuttavia, ove la realizzazione dell'opera pubblica sia avvenuta precedentemente alla scadenza dell'occupazione legittima, eventualmente prorogata, deve ritenersi che il dies a quo di decorrenza della prescrizione coincida con detta scadenza (cfr. tra le più recenti Cass., sez. I, 26 maggio 2006, n. 12626). Se, infatti, i termini di occupazione non sono decorsi, la compressione delle facoltà di godimento del proprietario appare legittima sicché nei confronti di quest'ultimo le vicende del fondo si

appaesano irrilevanti. È proprio la connotazione di illiceità del fenomeno appropriativo ad escludere che il diritto al risarcimento possa ritenersi maturato prima che sia venuto meno il titolo di detenzione del bene a favore della p.a. Fino a tale momento, infatti, il decreto di esproprio potrebbe ulteriormente intervenire. Poiché, come si diceva innanzi, dagli atti di causa non risulta che l'irreversibile trasformazione del suolo sia avvenuta prima della conclusione dell'occupazione legittima, è a questo momento che ci si deve riferire per individuare il termine iniziale della prescrizione. Il termine prescrizionale quinquennale è maturato dunque in data 12 dicembre 1988 mentre il primo atto con cui gli attori reclamavano il risarcimento del danno è l'atto di costituzione in mora del 12 novembre 1993, intervenuto ben oltre il maturare della prescrizione. Tanto chiarito, è vero, come deducono gli attori, che al primo decreto prefettizio, datato 26 giugno 1979, ne seguirono altri, con cui si stabilirono ulteriori termini di conclusione della procedura di occupazione d'urgenza dei suoli (scaduta definitivamente il 28 maggio 1989); ciò tuttavia non consente di ritenere slittato in avanti il termine di decorrenza della prescrizione. Invero, com'è noto, la legge fissa in 5 anni dall'immissione in possesso il termine massimo di durata legale dell'occupazione, termine che nella procedura espropriativa per cui è processo decorreva il 17 dicembre 1984. Ciò posto, per giurisprudenza univoca in tanto può attribuirsi valenza ai provvedimenti che dispongano la proroga dell'occupazione d'urgenza in quanto non si superi il termine di cinque anni indicato dalla legge quale termine ultimo di legittimità della procedura. Ciò non è accaduto nel caso di specie, in quanto i decreti ministeriali indicati dagli attori - datati il primo 8 ottobre 1983 e il secondo 29 maggio 1986 - indicavano quali termini di conclusione della procedura rispettivamente quello di cinque e tre anni a far data dai decreti medesimi. In ogni caso, dunque, si trattava di termini abbondantemente superiori al termine legale massimo di cinque anni dall'immissione in possesso (che, si ricorda, andava fissato al 17 dicembre 1984). La tesi sostenuta dagli attori e volta a spostare in avanti il dies a quo della prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento non può pertanto trovare accoglimento, dunque la domanda volta a conseguire il risarcimento del danno derivante da occupazione acquisitiva deve essere rigettata per intervenuta prescrizione.»

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> INDENNITÀ --> CORTE D'APPELLO, COMPETENZA SPECIALE

Sintesi: La competenza in ordine alla domanda di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione d'urgenza, devoluta alla Corte d'Appello dall'art. 19 della L. 22 ottobre 1971, configura un'ipotesi di competenza c.d. funzionale, intendendosi con tale espressione quello specifico riparto della funzione giurisdizionale previsto non già in relazione alla materia, al valore, o al territorio, bensì con riferimento al peculiare tipo di attività devoluta ad un determinato giudice, e non derogabile in forza di difforme volontà delle parti.

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> INCOMPETENZA, ECCEZIONE

Sintesi: In mancanza di apposita regolamentazione, il regime della competenza funzionale si ricava per analogia da quello dettato in tema di competenza per materia.

Estratto: « Quanto alla domanda finalizzata alla condanna delle convenute al pagamento dell'indennità di occupazione d'urgenza, occorre preliminarmente respingere l'eccezione dell'A.N.A.S. di incompetenza del Tribunale a pronunciarsi in tema di indennità di occupazione (trattandosi di materia devoluta alla competenza in unico grado della Corte

d'Appello), poiché detta eccezione non è stata tempestivamente formulata. La competenza di cui si discorre, devoluta alla Corte d'Appello dall'art. 19 della L. 22 ottobre 1971, configura un'ipotesi di competenza c.d. funzionale, intendendosi con tale espressione quello specifico riparto della funzione giurisdizionale previsto non già in relazione alla materia, al valore, o al territorio, bensì con riferimento al peculiare tipo di attività devoluta ad un determinato giudice, e non derogabile in forza di difforme volontà delle parti. Sebbene non codificata in alcuna norma processuale, tale forma di competenza risulta pacificamente riconosciuta da parte della dottrina e della giurisprudenza, che tendono ad equipararla, quanto a disciplina, alla competenza per materia. Ne consegue che, in mancanza di apposita regolamentazione, il regime della competenza funzionale si ricava per analogia da quello dettato in tema di competenza per materia. Com'è noto, la norma del codice di rito dedicata al rilievo dell'incompetenza è l'art. 38; il primo comma di detta norma, nella formulazione derivante dalla riforma operata per effetto dell'art. 4 della L. 26 novembre 1990, n. 353, *ratione temporis* applicabile alla controversia per cui è processo, così disponeva: "l'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'art. 28 sono rilevate, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione". Si ancorava, dunque, alla prima udienza di trattazione il limite processuale ultimo entro il quale le parti o il giudice avrebbero potuto far valere il vizio di incompetenza. Nell'odierna vicenda processuale l'A.N.A.S. ha eccepito l'incompetenza funzionale del Tribunale unicamente in sede di comparsa conclusionale; tale incompetenza, inoltre, non è stata rilevata d'ufficio entro il termine indicato dall'art. 38 c.p.c. Siffatta conclusione risulta peraltro avallata dalla giurisprudenza (cfr. Cass., sez. III, sent. n. 449 del 17 gennaio 2000; Cass., 20 aprile 2005, n. 8294; Trib. Cassino, 20 luglio 1999, secondo cui "Nel rito civile novellato, anche l'incompetenza funzionale deve essere eccepita o rilevata entro il termine di cui all'art. 183 c.p.c. In difetto di eccezione o di rilievo d'ufficio, pertanto, il giudizio resta definitivamente radicato dinanzi al giudice adito, quand'anche ciò dovesse comportare uno spostamento della competenza funzionale"). In particolare, con la sentenza n. 21434 del 12 dicembre 2007, la I sezione civile della Corte di Cassazione, occupandosi di una fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, ha affermato il seguente principio di diritto: "la circostanza che la competenza per la determinazione dell'indennità di espropriazione sia prevista come competenza da esercitarsi in unico grado di merito (L. n. 865 del 1971, art. 19), non esclude la preclusione nel rilievo della incompetenza per materia fissato dall'art. 38 c.p.c., che è norma contenuta nel libro primo del codice, e quindi di natura generale, e dalla quale non è dato cogliere indicazioni eccettive. Va rilevato inoltre che la previsione di competenze in unico grado è implicitamente contemplata dall'art. 9 c.p.c., cioè da una norma parimenti contenuta nella disciplina generale della competenza, là dove dispone, dopo aver dettato nell'art. 7 le ipotesi di competenza del Giudice di pace, che il Tribunale è competente su tutte le cause che non siano di competenza di altro giudice, così sottintendendo anche le ipotesi di competenza in unico grado della Corte d'Appello o di sezioni specializzate dello stesso Tribunale. Di modo che l'art. 38 c.p.c., non può che riferirsi anche a tali ipotesi (Cass. 17.3.2006, n. 5962)". Sulla scorta dei rilievi innanzi formulati, resta pertanto radicata presso questo giudice la competenza a decidere sulla richiesta di indennità da occupazione temporanea.»

SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> CONCESSIONARIO DELEGATARIO -->  
TITOLARE OBBLIGAZIONE --> IN GENERALE

Sintesi: Laddove l'attività espropriativa debba essere compiuta in nome e per conto dell'ente "delegante", le obbligazioni di natura indennitaria o espropriativa scaturenti da tale attività graveranno in solido sull'ente e sul soggetto delegato.

Estratto: « Si pone ora l'ulteriore quaestio iuris relativa al soggetto tenuto alla corresponsione della predetta indennità. Invero l'A.N.A.S. ha sin dal primo atto difensivo eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che unico soggetto obbligato sarebbe l'Impresa Di. s.p.a., e ciò sulla scorta dell'asserita qualificazione del rapporto intercorso tra la predetta impresa e l'ente pubblico in termini di cottimo fiduciario, la natura giuridica del quale (appalto, delega o concessione di sola costruzione) - a dire della difesa dell'ente - sarebbe discutibile e comunque non dirimente ai fini del decidere, essendosi verificata nella specie una sorta di sostituzione dell'impresa privata all'ente pubblico nella gestione della procedura espropriativa e nell'assunzione delle correlate responsabilità. Ritiene questo giudice che siffatta eccezione risulti infondata. In primo luogo occorre rimarcare che nel presente giudizio non v'è traccia documentale del rapporto giuridico intercorso tra l'A.N.A.S. e l'Impresa Di., di talché non è possibile attribuire ad esso esatta qualificazione giuridica. Ciò nondimeno, detta circostanza non impedisce di individuare con esattezza i soggetti responsabili della procedura espropriativa in oggetto, atteso che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione e dal Consiglio di Stato, al di là dell'inquadramento giuridico-formale del rapporto intercorso tra l'ente espropriante e l'impresa privata che abbia materialmente eseguito i lavori, l'unico aspetto realmente significativo è quello afferente l'imputazione degli effetti dell'attività compiuta dall'impresa. Si tratta, in altri termini, di verificare se l'impresa abbia agito in nome e per conto dell'ente, in tal modo profilandosi una responsabilità solidale dei due soggetti, ovvero in nome e per conto proprio, residuando in tale seconda evenienza la sola responsabilità dell'impresa privata. È ormai principio consolidato quello secondo cui "qualora sia stato conferito al delegato od al concessionario da parte dell'ente pubblico il potere, oltre che di procedere all'acquisizione delle aree e di eseguire l'opera pubblica, anche di curare direttamente, agendo in nome proprio, le necessarie procedure espropriative ed un tale conferimento sia consentito dalla legge, si verifica una scissione fra il soggetto cui l'opera pubblica spetta ed il soggetto cui, essendo stati appunto trasferiti i poteri, sono da addebitare i danni derivanti da una situazione illecita (Cass. Civ., sez. I, 30 marzo 2009, n. 7622; Cons. St., sez. VI, 4 aprile 2003, n. 1768; id., 10 ottobre 2002, n. 5443 e giurisprudenza ivi citata)". Ne consegue, a contrario, che laddove l'attività espropriativa debba essere compiuta in nome e per conto dell'ente "delegante" le obbligazioni di natura indennitaria o espropriativa scaturenti da tale attività graveranno in solido sull'ente e sul soggetto privato. Orbene, dalla documentazione in atti risulta inequivocabilmente che l'Impresa Di. ha agito in nome e per conto dell'A.N.A.S. Innanzitutto nel decreto del Prefetto di Bari, datato 26 luglio 1979, con cui veniva disposta l'occupazione d'urgenza dei fondi di proprietà degli odierni attori, si fa riferimento ad un'istanza datata 12.2.79 dell'impresa Di. "intesa ad ottenere in nome e per conto dell'Azienda A.N.A.S. l'occupazione temporanea in via d'urgenza degli immobili (...) che formano parte integrante del presente decreto". Inoltre - circostanza questa ben più significativa - nel medesimo provvedimento si decreta che "L'Impresa Di. s.r.l., con sede in omissis, in nome e per conto della concedente Amministrazione dell'A.N.A.S., è autorizzata ad occupare temporaneamente d'urgenza" gli immobili di seguito indicati". Non v'è dubbio pertanto che l'A.N.A.S. risulti, al pari dell'Impresa Di., debitrice nei confronti degli attori dell'indennità di occupazione temporanea. Invero, con il conferimento all'impresa privata dei poteri afferenti la procedura espropriativa, l'ente pubblico non si spoglia delle conseguenti

responsabilità e conserva quindi l'obbligo di sorvegliarne il corretto svolgimento. Sicché è da ritenere che l'Amministrazione conservi un potere di controllo o di stimolo dei comportamenti del soggetto delegato - si tratti di un ente, di una cooperativa, o di un'impresa - il cui mancato o insufficiente esercizio obbliga lo stesso delegante, in presenza di tutti i presupposti, a rispondere delle obbligazioni che ne derivino. Deve concludersi, pertanto, affermando che entrambi i convenuti siano tenuti alla corresponsione dell'indennità in oggetto.»

**INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE --> INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE --> PARAMETRO --> AREE NON EDIFICABILI**

Sintesi: In ipotesi di terreni non edificabili corrottamente l'indennità di occupazione è calcolata utilizzando quale parametro di riferimento per la relativa determinazione quello del valore agricolo medio dei suoli nel periodo in cui si è compiuta l'occupazione legittima.

**INTERESSI E RIVALUTAZIONE NELL'ESPROPRIAZIONE --> RIVALUTAZIONE E INTERESSI --> INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE**

Sintesi: L'indennità di occupazione d'urgenza configura un debito di valuta e dunque è insuscettibile di rivalutazione monetaria. Sono dovuti gli interessi legali dalla data dell'immissione in possesso.

Estratto: « Per quanto attiene alla quantificazione di tale indennità, va premesso che i suoli di cui si discorre, così come riconosciuto nel supplemento di relazione del C.T.U. depositato in data 3 novembre 2001, non risultavano edificabili, di talché correttamente il consulente d'ufficio ha usato quale parametro di riferimento per la relativa determinazione quello del valore agricolo medio dei suoli nel periodo in cui si è compiuta l'occupazione legittima (1979-1983). Per contro non può condividersi l'impostazione del consulente laddove ha ritenuto di rivalutare la somma così determinata sulla scorta degli indici ISTAT, essendo pacifico che l'indennità in questione configura un debito di valuta e dunque è insuscettibile di rivalutazione monetaria. Si ritiene pertanto che la somma spettante agli attori a titolo di indennità di occupazione d'urgenza in regime di occupazione legittima sia pari a Lire 1.574.580 (corrispondenti ad Euro 813,20), cui vanno applicati gli interessi legali a far data dal 18 dicembre 1979, ovvero dalla data dell'immissione in possesso.»

\*\*\*

### **ALL'ACCETTAZIONE DELL'INDENNITÀ DEVE SEGUIRE IL TRASFERIMENTO DEL BENE**

TAR BASILICATA n.976 del 01/12/2010

Relatore: Pasquale Mastrantuono - Presidente: Antonio Ferone

**GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> DICHIARAZIONE DI PU**



Sintesi: Prima l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (dec. n. 4/2005) e dopo la Corte Costituzionale (sent. n. 191/2006), hanno sancito che spettano alla cognizione del G.A. le domande di risarcimento del danno sia nel caso in cui l'opera pubblica è stata realizzata nel periodo di vigenza del provvedimento di dichiarazione di p.u. e del decreto di occupazione d'urgenza ma tale provvedimento ha perso efficacia per mancata emanazione nei termini del decreto di espropriazione (cd. ipotesi di occupazione acquisitiva e/o appropriativa), sia nel caso in cui il provvedimento di dichiarazione di p.u. sia stato annullato con sentenza passata in giudicato (cioè una delle ipotesi di occupazione usurpativa).

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> ESERCIZIO/CARENZA DI POTERE

Sintesi: La Sentenza n. 204/2004 della Corte Costituzionale, quando ha espunto la parola "comportamenti" dall'art. 34, comma 1, D.Lg.vo n. 80/1998, ha inteso sottrarre alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo in materia di urbanistica e di edilizia soltanto gli interventi sine titolo non riconducibili nemmeno mediatamente e/o indirettamente all'esercizio di una funzione amministrativa (cioè i comportamenti materiali non sorretti da una dichiarazione di pubblica utilità, come le occupazioni in via di fatto).

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA ED USURPATIVA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA O ACQUISITIVA

Sintesi: La fattispecie dell'occupazione acquisitiva, anche se contrassegnata soltanto da posizioni di diritto soggettivo, risulta sempre strettamente connessa non ad un mero comportamento materiale, ma ad un potere pubblicistico, sebbene diventato successivamente inefficace, per cui tale fattispecie risulta caratterizzata dalla medesima natura delle fattispecie rientranti nell'ambito della giurisdizione generale di legittimità del Giudice Amministrativo cioè dalla circostanza che la Pubblica Amministrazione (nella specie Ente espropriante) agisce come "Autorità".

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> INDENNITÀ --> INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE --> OCCUPAZIONE LEGITTIMA PRECEDENTE ALL'OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA

Sintesi: La domanda di pagamento dell'indennità di occupazione nel periodo di validità del decreto di occupazione d'urgenza spetta alla cognizione del Giudice Ordinario.

Estratto: « In via preliminare, va affermata la Giurisdizione del Giudice Amministrativo della controversia in esame, nella parte in cui la ricorrente chiede il pagamento del risarcimento del danno derivante dalla sopravvenuta illegittimità dell'occupazione d'urgenza (autorizzata con D.P.G.R. n. 403 del 5.5.1993) del terreno di proprietà della ricorrente, foglio di mappa n. 30, particella n. 1488 (non essendo stato emesso il decreto di esproprio entro il termine di validità triennale decorrente dal 5.5.1993 ed essendo intervenuta l'irreversibile trasformazione del fondo prima della predetta data del 5.5.1996), pari al valore venale del predetto terreno oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Infatti, prima l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la Sentenza n. 4 del 30.8.2005 e poi la Corte Costituzionale con la Sentenza n. 191 dell'11.5.2006 hanno sancito che spettano alla cognizione del Giudice Amministrativo le domande di risarcimento del danno (in forma

specificata o in forma equivalente) sia nel caso in cui l'opera pubblica è stata realizzata nel periodo di vigenza del provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità e del decreto di occupazione d'urgenza e conseguente spossessamento dell'area (ma tale provvedimento ha perso efficacia per mancata emanazione del decreto di espropriazione entro il termine prescritto di validità della dichiarazione di pubblica utilità: cd. ipotesi di occupazione acquisitiva e/o appropriativa), sia nel caso in cui il provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità sia stato annullato con sentenza passata in giudicato (cioè una delle ipotesi di occupazione usurpativa, che anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione riconoscevano di spettanza del Giudice Amministrativo in virtù del principio di concentrazione e dell'attribuzione ex art. 7, comma 3, L. n. 1034/1971 al Giudice Amministrativo di tutte le questioni relative all'eventuale risarcimento del danno "nell'ambito della sua giurisdizione"), in quanto la Corte Costituzionale con la Sentenza n. 204 del 6.7.2004 ha statuito la compatibilità con l'art. 103, comma 1, Cost. delle norme che devolvono alla giurisdizione del Giudice Amministrativo la cognizione dei diritti soggettivi sui quali incide la Pubblica Amministrazione come "Autorità", come per es. le domande di risarcimento dei danni (sia in forma specifica che in forma equivalente), derivanti eziologicamente dall'esplicazione di una pubblica funzione e/o un pubblico potere, per cui le "particolari materie" di cui al citato art. 103, comma 1, Cost. sono quelle che coinvolgono anche isolatamente diritti soggettivi sui quali interferiscono poteri pubblicistici (e non solo le controversie in cui sono coinvolti insieme interessi legittimi e diritti soggettivi oppure che implicano l'esame della posizione di diritto soggettivo dopo l'annullamento del provvedimento degradatorio, al quale si correla sempre una posizione di interesse legittimo), come la fattispecie che ha ad oggetto un diritto soggettivo, la cui lesione deriva dall'esplicazione di un pubblico potere (quello di imprimere ad un bene la dichiarazione di pubblica utilità) divenuto inefficace per mancato compimento della procedura espropriativa e/o dei lavori entro il termine stabilito nell'atto di dichiarazione di pubblica utilità. Perciò, la Sentenza n. 204/2004 della Corte Costituzionale, quando ha espunto la parola "comportamenti" dall'art. 34, comma 1, D.Lg.vo n. 80/1998, ha inteso sottrarre alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo in materia di urbanistica e di edilizia soltanto gli interventi sine titolo non riconducibili nemmeno mediatamente e/o indirettamente all'esercizio di una funzione amministrativa (cioè i comportamenti materiali non sorretti da una dichiarazione di pubblica utilità, come le occupazioni in via di fatto: altro tipo di occupazione usurpativa), mentre la fattispecie dell'occupazione acquisitiva, anche se contrassegnata soltanto da posizioni di diritto soggettivo, risulta sempre strettamente connessa non ad un mero comportamento materiale, ma ad un potere pubblicistico, sebbene diventato successivamente inefficace, per cui tale fattispecie risulta caratterizzata dalla medesima natura delle fattispecie rientranti nell'ambito della giurisdizione generale di legittimità del Giudice Amministrativo (nelle quali la posizione giuridica dei soggetti privati assume la configurazione dell'interesse legittimo), cioè dalla circostanza che la Pubblica Amministrazione (nella specie Ente espropriante) agisce come "Autorità". Mentre il presente ricorso risulta inammissibile per difetto di giurisdizione, nella parte in cui viene chiesto il pagamento dell'indennità di occupazione nel periodo di validità triennale del Decreto di occupazione d'urgenza n. 403 del 5.5.1993, in quanto tale domanda va assimilata all'indennità di espropriazione, poiché l'indennità di occupazione legittima ai sensi dell'art. 20, comma 3, L. n. 865/1971 va calcolata in 1/12 dell'indennità di espropriazione (cfr. ora art. 50, comma 1, DPR n. 327/2001), per cui ai sensi dell'art. 34, comma 3, lett. b), D.lg.vo n. 80/1998 (cfr. ora art. 53, comma 3, DPR n. 327/2001) tale domanda spetta alla cognizione del Giudice Ordinario (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. Sent. n. 15471 del 15.10.2003).»